

Cassazione: tenuità del fatto anche per chi guida ubriaco

Annamaria Villafrate | 09 apr 2021

La Corte chiarisce che può beneficiare della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p. anche chi guida in stato di ebbrezza



- [Guida in stato di ebbrezza aggravato per aver provocato un sinistro](#)
- [Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.](#)
- [Particolare tenuità del fatto anche per chi guida in stato di ebbrezza](#)

Guida in stato di ebbrezza aggravato per aver provocato un sinistro

Con la [sentenza](#) n. 11655/2021 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che, come già precisato dalle SU, la causa di esclusione della punibilità si può applicare anche al reato di [guida in stato di ebbrezza](#). Vediamo perché gli Ermellini hanno dovuto ribadire questo principio.

Un [imputato](#) per reato di [guida in stato di ebbrezza](#) (art. 186 lett. c) C.d.S) aggravato dall'aver causato un sinistro stradale, viene condannato in primo grado dal G.u.p competente al termine di un [giudizio abbreviato](#). Non accettando l'esito del giudizio l'imputato ricorre in Appello, ma la Corte conferma la [sentenza](#) di primo grado.

Dall'intervento della Polizia locale è emerso che nel sinistro in cui erano coinvolte più vetture, figurava anche quella condotta dall'imputato, il quale, giunto a una intersezione semaforica, tamponava l'auto che lo precedeva in coda, che a sua volta tamponava quella la precedeva.

Tutti i conducenti venivano quindi sottoposti all'alcool test e solo l'imputato risultava positivo sia nel primo che nel secondo controllo da cui emergevano i seguenti esiti: 1,67 g/l e 1,58 g/l.

Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Soccombente nei due gradi di giudizio l'imputato ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.

- Con il primo richiede l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., introdotta nel [codice penale](#) dopo la [sentenza](#) di appello stante il suo stato di "quasi incensuratezza", alla luce di un precedente di minima entità e al suo comportamento positivo dopo i fatti.
- Con il secondo invece chiede l'applicazione della pena nella misura minima visto che la pena detentiva è stata applicata nel minimo edittale mentre la pena pecuniaria nella misura più elevata rispetto al minimo, con una incongruenza che non è dato comprendere.

Particolare tenuità del fatto anche per chi guida in stato di ebbrezza

La Cassazione accoglie il ricorso perché ritiene fondato il primo motivo del ricorso e quindi annulla senza rinvio la [sentenza](#).

Queste le ragioni dell'accoglimento del motivo con cui l'imputato richiede l'applicazione della causa di non punibilità. Le SU della Cassazione hanno stabilito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile "anche in relazione al reato di [guida in stato di ebbrezza](#), non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen."

Ne consegue, che nel caso di specie, la punibilità deve essere esclusa per particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato ha commesso diverso tempo prima un precedente di modesta entità, nel sinistro non ha cagionato lesioni alle persone, il tasso alcolemico rilevato è prossimo alla soglia minima e la condotta non può considerarsi abituale.

Ricordiamo infatti che l'art. 131 bis c.p. al comma 1 prevede che nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, sola o

congiunta alla pena detentiva "la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

Leggi anche:

- [La particolare tenuità del fatto](#)

- [Tenuità del fatto: i chiarimenti della Cassazione](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 11655/2021](#)

Fonte: Cassazione: tenuità del fatto anche per chi guida ubriaco

<https://www.studiocataldi.it/articoli/41598-cassazione-tenuita-del-fatto-anche-per-chi-guida-ubriaco.asp#ixzz6rWsIkDnW>

(da www.StudioCataldi.it)

Penale Sent. Sez. 4 Num. 11655 Anno 2021

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 11/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis)

avverso la sentenza del 11/03/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato, dal Gup di Bergamo, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza - art. 186, lett. c) – aggravato dall'aver provocato un incidente stradale.

2. Il 09/04/2012, alle 17.10, la polizia locale di Bergamo interveniva in via (omissis) (omissis) ove si era verificato un incidente in cui erano coinvolte diverse autovetture, tra cui quella di proprietà di (omissis) (omissis) Secondo quanto emergeva dalla cnr, l'imputato, giunto ad un'intersezione semaforica, aveva tamponato un'autovettura che lo precedeva la quale, a sua volta spinta in avanti, ne tamponava un'altra. Tutti i conducenti venivano sottoposti ad un esame preliminare per alcolemia: il solo (omissis) era risultato positivo. L'accertamento mediante etilometro dava gli esiti di 1.67 g/l alla prima prova e 1.58 g/l alla seconda.

3. Il ricorso consta di due motivi.

3.1. Con il primo, si invoca l'applicazione, in questa sede di legittimità, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., introdotta nel codice penale in epoca successiva alla sentenza di appello, avuto riguardo alla condizione di pressoché incensuratezza dell'imputato, gravato da un precedente di minima entità (spendita di banconota falsa), alla non abitudine della condotta e al positivo comportamento *post delictum*.

3.2. Con il secondo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria nella misura minima, considerata la disomogeneità tra pena detentiva (disposta nel minimo) e pena pecuniaria (più elevata rispetto al minimo edittale), priva di logica ragione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

2. È necessario premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj), investite della relativa questione, hanno stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- *bis* cod. pen., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di

particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d'applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen.

Quanto alla non abitualità della condotta, le Sezioni Unite, nella menzionata pronuncia, hanno esplicitato la portata del comma 3 dell'art. 131-*bis* che definisce il comportamento abituale. Hanno così ritenuto fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della recidiva, ricordando che, mentre alcune indicazioni della nuova normativa sono chiare - il riferimento ad istituti codicistici: delinquente abituale, professionale, per tendenza -, così come non oscuro è il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole», il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizzi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto. I reati, peraltro, possono anche essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva. La pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui.

3. Ciò detto e in considerazione del fatto che la sentenza di appello è antecedente all'introduzione, ad opera del d. lgs. n. 28/2015 della norma di cui all'art. 131-*bis*, il Collegio richiama la possibilità che la Corte di Cassazione adotti pronunzia di annullamento senza rinvio quando la restituzione del giudizio nella sede di merito è "superflua"; quando, cioè, per quel che qui interessa, non è richiesta una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità.

All'uopo, devono, pertanto, considerarsi la risalenza nel tempo di un precedente di modesta entità, l'assenza di danni alle persone conseguenti alla

condotta di guida dell'imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui alla lett. b) dell'art. 186 cod. strada, la non abitudine della condotta.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere la punibilità esclusa per la particolare tenuità del fatto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso in data 11/11/2020